

3

Statuto della Società di Mutuo Soccorso della Classe Artigiana
di operai in Gubbio. —
(Approvato dalla generale adunanza del 16. Maggio 1865.)

Titolo I.

— Natura e scopo della Società —

Art. 1. Lo Statuto del regno proclama il diritto d'associazione, ed
sotto la tutela dello Statuto che viene fondata in Gubbio
una Società la quale riceve il nome di = Associazione di
mutuo soccorso fra operai ed operai. —

Art. 2. La Società ha per scopo il mutuo soccorso materiale,
intellettuale e morale de' suoi membri nei casi e modi
stabiliti dal presente regolamento. Essa è affatto estranea al
la politica; non ammette né tolleranza di opinioni alcuna su
questa materia.

Titolo II. —

Dei Soci. —

Art. 3. Tutti i cittadini che godono dei diritti civili possono essere soci.

Art. 4. I soci si distinguono in effettivi e partecipienti, ed in contribuenti
e donatori.

Art. 5. I soci effettivi e partecipienti sono quelli che generalmente co-
stituiscono la Società, e quali esercitando un mestiere ed opera-
ndo di leggi sociali partecipano a tutti i soccorsi e benefici
della medesima.

Art. 6. I soci contribuenti sono quelli che con o senza adozione
la Società, per puro spirito di beneficenza, e però non hanno
diritto a qualsiasi sussidio. Nulla meno ove cadano in miseria
sarda condizione e promettano di sottomettersi alle Società
e dei soci partecipienti potranno anch'essi fruire dei suoi
sussidi a termini del presente regolamento purché in esse con-

costano di seguito esposti dal seguente articolo.
Titolo III.

Dell'Ammissione dei Soci

- Art. 7. Saranno ammessi come soci effettivi tutti quei cittadini che avranno raggiunta l'età d'anni 16. e non superata quella d'anni 50, che sieno di varia costituzione fisica e nello esercizio stabile d'un mestiere qualunque. Oltre a ciò dovranno comprovare con certificato del Sindaco la buona condotta morale civile, coll'attestato del medico della Società, la varia e robusta fisica costituzione, e col documento della Stato civile l'età. E soci già iscritti prima della pubblicazione del presente Statuto sono esenti da queste condizioni, purché non s'irrisolvano in essi la mancanza dei diritti civili.
- Art. 8. Chiunque voglia esser socio effettivo deve presentare alla Presidenza di cui indappress, la sua domanda corredata dai documenti indicati nell'art. 7. La domanda dovrà contenere il nome la paternità il domicilio la professione del petente e l'indicazione della persona presso cui lavora.
- Art. 9. Dietro tale domanda il Presidente a scrutinio secreto ne proporrà l'ammissione alla prossima adunanza generale de' soci, la quale decide a maggioranza di suffragi.
- Art. 10. Chi vorrà far parte della Società come socio onorario, sarà tenuto a farne istanza, bastando una semplice dichiarazione scritta al Presidente, nella quale sia indicata la sua offerta e il tempo in cui essa s'offrirà, o veramente il contributo che intende pagare e la durata di esso.
- Art. 11. È rimesso al Consiglio d'amministrazione di accettare come socio, e di proclamare come tale alla prima adunanza generale dando atto della medesima dichiarazione.

Art. 12. Noni ~~appartenenti~~ tutti in generale ad un'anziana, e nel caso se
li meriti singolari possono anche nel fatto di qualunque di
chi ragione e premio, aulamarà dei suoi onorari.

Art. 13. Ogni socio onorario verrà munito d'un diploma della se-
guente forma:

Società di mutuo soccorso -

Il Sig. P. N. è stato inserito nell'Albo dei soci onorari. Il presente
il presente diploma che lo investe dei doveri e dei diritti con-
templati dallo Statuto organico della Società

Giudice della Legittimità - Il Presidente

Il Segretario

Art. 14. Ogni socio effettivo dovrà possedere mediante la retribu-
zione di centesimi 4. un libretto a stampa in cui saranno nota-
ti i pagamenti fatti da esso seguenti.

Art. 15. Tutti i soci effettivi pagano un contributo settimanale di
Cent. 4. Questa disposizione non limita la generosità dei soci
stessi. Il pagamento deve esser sempre anticipato.

Art. 16. In luogo del contributo settimanale i soci potranno paga-
re per una sola volta una somma non minore di L. 200
fermo anche per questo quanto è contemplato dall'Art. 42. §. XII.

Art. 17. Il pagamento si farà dai soci contribuenti nel luogo designa-
to dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18. Il socio è esonerato dal pagamento del contributo settimanale
se finché presta il servizio militare o come copista o come do-
lantario, duongia se è surrogante pagato. Cessato il servizio
o munito del relativo congedo riprende i diritti di socio
senza pregiudizio d'anzianità.

Art. 19. Quei soci effettivi ed onorari che si fossero sep-
tali della Società, sia coll'avere procurato un numero ragguar-
dabile

sole di soli, sia coll'aver fatto larghi doni o in denaro o in
oggetti qual'parsi, in segno di doverne gratitudine e servano in
congruo dai soli uniti in generale ad unanimità ed titolo di
soli benefattori da parte parsi con apposito diploma.

Art. 20. Tutti i soli effettivi sono eletti ed eleggibili agli uffici della
Società. Non possono non esser né eletti né eleggibili
né possono prender parte alle discussioni né -

Art. 21. Nel caso di morte sia di un solo sia di qualunque altro
espresso o beneficiario la Società, la di lui salma
sia accompagnata al sepolcro da un numero non meno
di 20 soli, destinati a questo pietoso ufficio.

Art. 22. Morte un solo che abbia avuto merito singolarmente
patrio la Società o che sia stato salentissimo nell'arte
sua, il di lui nome verrà tramandato alla posterità in
quel modo che la Società stessa viderà più opportuno.

Art. 23. Quando il solo cambia di paese deve renderne avviso
al segretario.

Titolo IV.

Ordinamento della Società.

Art. 24. La Società è rappresentata da una magistratura o Consiglio
di amministrazione composto di un presidente, - Vicepresi-
dente - 12 consiglieri - un segretario - un vice segretario - un capio-
re - un ragioniere e 4 consiglieri supplenti.

Art. 25. La loro elezione si fa nei comizi generali per suffragio di
segreto mediante schede segrete a maggioranza relativa di voti.
Il loro ufficio dura un anno, e possono esser rieletti.

Art. 26. Per comizi generali viene pure formato un ufficio di presidenza
come per di posto di legge si pratica nelle elezioni
municipali.

Art. 27. I comizi di cui ganno parte soltanto i suoi effettivi vengono tenuti ogni anno nella seconda quindicina di giugno.

Titolo V.

Dei Comizi.

- Art. 28. I comizi hanno luogo ogni anno come all'Art. 27.
- Art. 29. Il giorno della convocazione è fissato dalla Presidenza a mezzo di pubblici affissi ed lettere di avviso a suoi agenti. Nella lettera di avviso dovrà essere prefisso il giorno, l'ora ed il luogo di riunione.
- Art. 30. Eppoi comizi sessanno regolati colle norme stabilite per la elezione dei consiglieri comunali.
- Art. 31. Il presidente dei comizi per la prima volta partecipa a nominare alla magistratura della Società ai nuovi eletti.

Titolo VI.

Delle adunanze generali.

- Art. 32. Le adunanze sono ordinarie ed straordinarie. Le ordinarie hanno luogo 4 volte all'anno, cioè nei mesi di Marzo, giugno, settembre e dicembre. Le straordinarie tutte le volte che il presidente le reputi opportune, o quando un numero eguale alla quarta parte dei suoi ne facciano la domanda in iscritto da essi firmata e ne esprimano il titolo.
- Art. 33. Questa domanda sarà ammessa sempre che non sia contraria alle disposizioni del presente Statuto ed in cui giudizio è riservato alla magistratura della Società, la quale potrà secondo caso rinnetterla anche alle adunanze generali.
- Art. 34. Le adunanze sono convocate a mezzo di avviso in iscritto posto almeno due giorni innanzi.
- Art. 35. Eppoi prolegati se si interverranno il terzo dei suoi, e l'altro dal calcolo gli affetti ed i legittimamente impediti.
- Art. 36. Quando non interverrà alla prima chiamata il numero

richiesto alla legge una decisione, o un'occasione, e allora la deliberazione saranno legali qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 37. Confiato legale il numero il presidente dichiara aperta la seduta. Poi si vota l'approvazione del verbale della precedente dopo fattura dal segretario la lettura, e dirige la discussione della materia portata dall'ordine del giorno.

Art. 38. Nelle ordinarie si trattano e discutono tutte le materie fissate nell'ordine del giorno dal consiglio d'amministrazione. Tutte quelle riguardio che fossero state proposte dai soci e depositate in iscritto nell'ufficio della presidenza tre giorni almeno prima dell'adunanza. Nelle straordinarie si tratta esclusivamente de' titoli per cui vengono convocate.

Art. 39. Nelle adunanze ordinarie si tratta primieramente =

1.° Di ammettere od escludere i soci secondo le regole del presente statuto.

2.° Del bilancio preventivo e consuntivo della Società, de' provvedimenti e riforme che si ritengono necessarie.

3.° Dell'approvazione o ricezione delle proposte, petizioni e reclami de' soci.

4.° Di tutte le materie portate all'ordine del giorno.

5.° Nella adunanza di dicembre sono nominati tra i soci due liquidatori che debbono ricevere la gestione dell'anno che sta per compiersi, e redigono la loro relazione per l'adunanza del marzo prossimo.

Art. 40. Il presidente che dirige la discussione fa una breve esposizione delle singole materie da trattarsi, ed ancora la parola a chi gli la domanda.

Art. 41. Le deliberazioni si fanno per alzata e seduta: tranne quando si tratta di prepararsi, nel qual caso à luogo a mezzo di suffragi segreti.

Titolo VII.

Degli Ufficiali in genere.

Art. 41. Tutti gli Ufficiali sono gratuiti. E' permesso però alla Società di gratificarli quando la cosa opposta non è convenientemente quella di cui si vuol che abbiano uso straordinario e bisogno.

Art. 42. Nuno può rinunciare ad un ufficio conferitogli, né dimetterlo senza dimissioni e un documento sopra la Società, a meno che non provi d'esser incapace ad esercitarlo.

Titolo VIII.

Del Presidente.

Art. 43. Il Presidente dura in ufficio un anno. E lui spetta

1.° Presidere le adunanze generali, e quella del Consiglio d'amministrazione facendo osservare il regolamento

2.° Mantenere il decoro e l'ordine delle discussioni, ed dirigere le deliberazioni e votazioni.

3.° Vegliare sul regolamento della Società.

4.° Preparare ciò che tenderà utile e conveniente all'interesse della Società.

5.° Ordinare al segretario di preparare i mandati di pagamento per le spese ordinarie per quelle votate nel presente, e per i supposti autorizzati ai soci. Per le spese straordinarie dovrà essere autorizzato dai soci, tranne i casi urgenti ed improvvisi. Anche queste però dovranno essere giustificate ed approvate nella prossima adunanza dei soci.

6.° Di corrispondere col' autorità superiore e coi presidenti di corporazioni simili.

7.° In fine di far quant'altro gli spetta a termini del presente Statuto.

Art. 44. In caso d'impedimento o d'assenza del presidente e di lui funzioni saranno esercitate dal Vice presidente, che starà in ufficio un anno.

Titolo IX.

Del Segretario.

- Art. 1.º Il segretario tiene l' registro d'ingressi e d'uscite dei soci, e ne fa un elenco per ordine alfabetico da affiggersi nella sala della adunanza, e da rinnovarsi trimestralmente: in un registro nota il movimento tanto dei nuovi ammessi, tanto di quelli che cessano di far parte della Società.
- 2.º Tiene un registro dei capitali, ed di tutte le entrate della Società, e li esprime dal contributo settimanale.
- 3.º Presenta al Casiere nel principio d'ogni anno una nota d'atto dei soci, autenticata dalla firma del Presidente e dalla propria.
- 4.º Tiene il verbale delle sedute dei soci, e del Consiglio d'Amministrazione.
- 5.º È incaricato della custodia dei libri, carte e titoli sociali.
- 6.º A richiesta di qualunque dei soci, dietro il permesso del Presidente, può ristampare le copie degli atti sociali.
- 7.º Può ricevere a tutte quelle che offrono in dono libri, oggetti scientifici, antichità, od altro, cui è incaricato d'acquistare in nome della Società.
- 8.º Tiene il protocollo degli atti e della corrispondenza della Società.
- 9.º Fa un rapporto ragionato sull'andamento della Società da unirsi al rapporto di ogni gestione annuale.
- 10.º Controfirma tutti gli atti, nonché i mandati di pagamento.
- 11.º Tiene e consegna ai singoli provveditori le note degli individui a essi affidati.
- 12.º Il Vice segretario coadiuva il segretario ed in caso di assenza lo supplisce.
- Art. 13.º Il segretario e Vice segretario si rinnovano ogni anno, ma possono essere rieletti.

Titolo X.

Del Ragioniere

- Art. 48. 1.^o Il Ragioniere tiene la contabilità della Società, regola l'andamento e la tenuta dei libri d'amministrazione, stacca i mandati di pagamento e li controfirma.
- 2.^o Nell'adunanza di marzo presenta al consiglio d'amministrazione il rapporto della gestione dell'anno decorso, che deve esser approvato dai Sindacatori e sottoscritto dai componenti il consiglio d'amministrazione.
- 3.^o All'adunanza del dicembre presenta allo stesso consiglio il conto preventivo della gestione dell'anno prossimo, il quale dovrà pure esser approvato dai soci.
- 4.^o Tiene ogni tre mesi al consiglio d'amministrazione, lo stato di cassa, il giornale d'incassi ed usci, ed elenco dei suoi movimenti. Il suo ufficio dura un anno e può esser confermato.

Titolo XI.

Del Cassiere

- Art. 49. Il Cassiere è il depositario dei fondi della Società.
- 1.^o Tiene tutte le somme del Tesoriero da quel proprio titolo, staccando una polizza di ricevuta da distaccare dal quaterno dei conti d'introito, e la consegna ai provveditori o pagatori d'ogni somma.
- 2.^o Paga i mandati regolarmente firmati dal presidente o dal presidente e controfirmati dal segretario, o vice segretario e dal ragioniere.
- 3.^o Presenta trimestralmente lo stato di cassa munito della propria firma e di quella del ragioniere all'adunanza del consiglio d'amministrazione.
- Art. 50. Il Cassiere riterrà presso di sé una somma eguale a quanto possa l'ufficio per pagare i sussidi settimanali.
- Art. 51. L'ufficio del Cassiere si rinnova ogni anno e può esser rieletto.

Titolo XII.

Del Consiglio d'Amministrazione.

- Art. 52. Il Consiglio d'Amministrazione è formato dalle rappresentanze della Società come all'Art. 24.
- Art. 53. Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono ordinarie ed straordinarie. Le ordinarie debbono tenersi trimestralmente, e cioè nei primi otto giorni di marzo, giugno, settembre, e dicembre, e straordinarie quando lo credesi opportuno il presidente.
- Art. 54. Tanto le vedute ordinarie quanto le straordinarie saranno convocate con invito firmato dal presidente e portato al domicilio degli invitati.
- Art. 55. Il Consiglio non potrà deliberare legalmente se non se l'intorrenza almeno la metà dei soci che lo compongono. Per ovvie trattive si nominerà, conferma o rinnovazione di persone addette a qualche ufficio della Società il Consiglio deve riunirsi almeno i due terzi.
- Art. 56. Le deliberazioni del Consiglio sono prese alla maggioranza assoluta degli intervenuti e per alzata e spedita. Sarà segreta la votazione se trattasi di persona o di oggetto pel quale il presidente, o due dei Consiglieri chiedano lo scrutinio segreto.
- Art. 57. Spetta al Consiglio d'Amministrazione:
 - 1.º Reguire tutte le deliberazioni prese dai soci.
 - 2.º Sovrintendere a tutti gli affari riguardanti la Società.
 - 3.º Disporre le materie da trattarsi nelle adunanze generali e redigere l'ordine del giorno.

Titolo XIII.

Dei Provveditori.

- Art. 58. Per l'esatto adempimento degli obblighi appuntati verso la Società e vice versa, è affidato l'incarico di un'apposita vigilanza ad alcuni fra i soci stessi ai quali è dato il titolo di provveditori. Cmpreso